



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCANDALE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

Con sede staccata di San Mauro M.to

Via Gramsci 88831 Scandale (Kr) Tel. 0962-54074 Fax. 0962-558035

Cod. mecc. KRIC80800G - C.F. 81004730792 - e- mail: kric80800g@istruzione.it

CIRCOLARE N° 34

Al personale docente

OGGETTO: Aspetti relativi alla valutazione nel primo ciclo di istruzione

Dall'anno scolastico 2017/2018 vengono introdotte alcune importanti novità in merito alla valutazione degli alunni.

Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 –, le novità delle prove Invalsi, comportano una sostanziale modifica della valutazione nel primo ciclo di istruzione. Il MIM, con nota 1865 del 10/10/ 2017, con nota 312 del 09/01/2018, con nota 7885 del 9/05/2018, con nota 5792 del 04/04/2019 e con nota 2867 del 23/01/2025 ha fornito Indicazioni in merito alla valutazione, alla certificazione delle competenze ed all'Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Si sottolinea in particolare che:

- a) La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012), ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. **Per la scuola primaria**, a decorrere dall'a. s. 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa mediante giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti (Non sufficiente-Sufficiente-Discreto-buono-Distinto-Ottimo), secondo quanto previsto dalla Legge n. 150/2024 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025. **Per la scuola secondaria** di primo grado la valutazione degli apprendimenti continua ad essere espressa con voto in decimi. La valutazione periodica e finale è inoltre integrata dalla descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dall'alunna e dall'alunno. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado.
- b) La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico per la scuola primaria e mediante voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado, secondo quanto previsto dalla Legge n. 150/2024 . La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza,

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

al rispetto delle regole di convivenza civile e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti dell'istituzione scolastica.

- c) La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- d) L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.
- e) **VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

- f) Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado.
L'ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione.** A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza.

Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- 2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- 3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi.

g) Le prove d'esame

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la *"capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni"*, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o e-mail personale
5. Sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottoCommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

h) Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottoCommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottoCommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La Commissione può, su proposta della sottoCommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "**Esame non superato**" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

- i) La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottoCommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla Commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottoCommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

j) La certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

In preparazione della valutazione tutti i docenti della scuola sono invitati a tenere conto dei criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF; si invita a prestare attenzione ai criteri per la valutazione non solo del rendimento scolastico, bensì pure del comportamento, delle competenze, della religione cattolica e dell'attività alternativa alla religione cattolica; si ricorda che il Collegio dei Docenti ha approvato i criteri di valutazione periodica e finale dell'Attività alternativa alla religione cattolica; la valutazione dell'Attività alternativa sarà espressa dal docente incaricato

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

dell'Attività alternativa. Appare opportuno che i docenti predispongano, sul Registro Elettronico, tutta la documentazione utile per lo svolgimento dello scrutinio nonché che facciano un preciso calcolo delle assenze degli alunni per accertare il livello di frequenza scolastica. Si ricorda, inoltre, che i docenti, nella valutazione periodica, sono tenuti alla scrupolosa attuazione di quanto previsto dalle normative vigenti.

Il calendario degli esami è il seguente:

La Riunione preliminare all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione è fissata per il giorno 11 giugno 2026 alle ore 9,00 presso i locali della Scuola secondaria di 1° grado.

12 giugno venerdì

Scandale–San Mauro Marchesato

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Correzione elaborati

Ratifica ore 16.00/17.00 Scandale

Ratifica ore 17.00/18.00 San Mauro Marchesato

13 giugno sabato

Scandale– San Mauro Marchesato

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 - PROVA SCRITTA COMPETENZE LOGICO
MATEMATICHE

Correzione elaborati

Ratifica ore 16.00/17.00 Scandale

Ratifica ore 17.00/18.00 San Mauro Marchesato

15 giugno lunedì

• **Scandale**

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 - PROVA SCRITTA INGLESE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 - PROVA SCRITTA FRANCESE

• **San Mauro Marchesato**

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 - PROVA SCRITTA FRANCESE

Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 - PROVA SCRITTA INGLESE

Correzione elaborati

Ratifica ore 16.00/17.00 Scandale

Ratifica ore 17.00/18.00 San Mauro Marchesato

16 giugno martedì

PROVA ORALE classe 3° A Scandale

Dalle 08.00 alle 18:00

17 giugno mercoledì

PROVA ORALE classe 3° A San Mauro Marchesato

Dalle 9.00 alle 18.00

Ratifica prove orali 18.15

Riunione plenaria 19.15

Tutti i docenti non impegnati all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione devono essere presenti alla riunione preliminare e, durante gli esami, a disposizione del Presidente.

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa

N. B.: La relazione finale del Consiglio delle Terze classi, unitamente agli elementi descritti in premessa, dovrà contenere **i criteri di conduzione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare**.

Programmi, singole relazioni e relazione finale devono essere consegnati **improrogabilmente** entro giorno **05 giugno 2025**.

Entro la data del 05 giugno 2025 tutti i Docenti sono pregati di consegnare in segreteria tutti gli elaborati degli alunni nonché le esercitazioni scritte e grafiche.

I Consigli di classe, con la sola presenza dei Docenti, sono convocati nei giorni e nelle ore indicate nel calendario delle convocazioni mensili dei Consigli di classe, per procedere alla valutazione finale degli alunni.

Consigli di classe – Giugno 2026 scrutinio finale			
Martedì 9 giugno Secondaria I grado	S. Mauro M. Scandale	III A	15.00-15.30
		I A	15.30-16.00
		II A	16.00-16.30
		III A	16.30-17.00
		I B	17.00-17.30
		IA	17.30-18.00
		IIA	18.00-18.30
		II B	18.30 – 19.00
		Ordine del giorno:	
		1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
		2. Scrutini finali	
		3. Ammissione agli esami (per le classi III)	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Cristina RIPPA)

KRIC80800G - AUPAGTM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003392 - 14/05/2026 - I.1 - U

Firmato digitalmente da Maria Cristina Rippa